

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3944 del 03/08/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società N.C.R. Biochemical S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di ricerca e sviluppo prodotti chimici e attività di analisi chimiche di laboratorio e di manutenzione impianti e attrezzature sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4143 del 03/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di ricerca e sviluppo prodotti chimici e attività di analisi chimiche di laboratorio e di manutenzione impianti e attrezzature sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** (C.F. 01817201203 e P.IVA 02063481200) per l'impianto destinato ad attività di ricerca e sviluppo prodotti chimici e attività di analisi chimiche di laboratorio e di manutenzione impianti e attrezzature sito in Comune di Castello d'Argile, Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **N.C.R. Biochemical S.p.A.** (C.F. 01817201203 e P.IVA 02063481200) con sede legale in Comune di Castello d'Argile, via dei Carpentieri n. 8, Loc. Filippetti, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile, Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 17/03/2022 (Prot. n. 18978) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che nello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura non sono presenti sostanze pericolose, dichiarando che lo scarico di acque reflue industriali è assimilabile alle acque reflue domestiche, dichiarando che l'insediamento della ditta è conforme a quanto previsto dalla programmazione e pianificazione di settore, dichiarando che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19099 del 18/03/2022 (pratica SUAP n. 39057/18978/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2022 al PG/2022/45572 e confluito nella **Pratica SINADOC 13315/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/67264 del 22/04/2022 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento da parte del SUAP in data 17/03/2022 ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (SUAP dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile, Comune di Castello d'Argile, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/60326 del 11/04/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/63354 del 15/04/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 37292 del 19/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/04/2022 al PG/2022/64928, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34628 del 27/05/2022 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2022 al PG/2022/88769), ha trasmesso proprio parere favorevole in merito agli scarichi in pubblica fognatura e alla comunicazione/nulla osta relativa all'impatto acustico, previa acquisizione del nulla osta urbanistico del Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 3258 del 12/04/2022 (Prot. SUAP n. 24635 del 12/04/2022) così come integrato con nota Prot. n. 4546 del 24/05/2022 (Prot. SUAP n. 33884 del 24/05/2022), ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue generate dallo

stabilimento ed in merito alle matrici scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, acustica e pianificatorie, dato atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), ai sensi della Tabella 1 del Punto 5 della D.G.R. 1053/2003, ha classificato lo scarico industriale parziale presente come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in funzione delle loro caratteristiche qualita-quantitative”, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli obblighi di V.I.A. di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che l’impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 506,60 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € pari a € 255,00 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 03/08/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura acque nere di via del Fabbro (che afferisce al depuratore comunale di Castello d'Argile sito in località Mascarino-Venezzano), classificato S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, quale soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile, (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico derivato dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative e di acque reflue domestiche” provenienti rispettivamente dai laboratori (originate dal secondo risciacquo della vetreria e dell'attrezzatura utilizzata) e dai bagni, spogliatoi e servizi presenti all'interno dell'attività di ricerca e sviluppo prodotti chimici e attività di analisi chimiche di laboratorio e di manutenzione impianti e attrezzature.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (denominato S2) nella fognatura acque bianche di via del Fabbro in gestione al Comune di Castello d'Argile di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito dello stabilimento, dichiarate non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Castello d'Argile).

## Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile), vista anche la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 37292 del 19/04/2022, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 34628 del 27/05/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2022 al PG/2022/88769. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45572).
- Elaborato "*Relazione tecnica relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico di NCR BIOCHEMICAL S.p.A. per l'Unità Operativa di Via Carpentieri, 3 Castello D'Argile (BO)*" datato 17/03/2022 (agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45572).
- Elaborato "*Sistema fognario dell'insediamento del magazzino ex Sichert*" datato 14/03/2022 (agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45572).

-----  
Pratica Sinadoc 13315/2022

Documento redatto in data 03/08/2022

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 34628

**Pratica 39057/18978/2022**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **N.C.R. Biochemical spa** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Dei Carpentieri n. 8 - P.I. 02063481200

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/03/2022, Prot. n. 18978, dal Sig. Marco Antonio Novi - C.F. NVOMCN52B08C185J in qualità di legale rappresentante della ditta **N.C.R. Biochemical spa** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Dei Carpentieri n. 8 - P.I. 02063481200 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via Dei Carpentieri n. 3 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione e commercializzazione di prodotti chimici organici per il trattamento delle acque;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 3258 del 12/04/2022 (Prot. SUAP n. 24635 del 12/04/2022), così come integrato con nota prot. n. 4546 del 24/05/2022 (Prot. SUAP n. 33884 del 24/05/2022) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici.";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 37292 del 19/04/2022 (Prot. SUAP n. 25754 del 19/04/2022) si è pronunciato nel modo seguente:  
"Verificato dalla documentazione pervenuta che:
  - nel punto di scarico **S1** sono convogliate:
    - le acque domestiche dei bagni e dei servizi;
    - le acque originate dal laboratorio chimico, dove si svolgono sia le analisi finalizzate al controllo delle acque che quelle dedicate al processo di ricerca, e sono acque costituite dal secondo risciacquo della vetreria e

*dell'attrezzatura utilizzata, le acque generate dal primo risciacquo infatti sono raccolte e stoccate separatamente per essere smaltite come rifiuto;*

- *nel punto di scarico **S2** sono convogliate:*
  - *le acque meteoriche originate dal dilavamento delle coperture dell'edificio;*
  - *le acque meteoriche dalle caditoie esterne del piazzale dove gli eventuali rifiuti pericolosi presenti sono stoccati all'interno di cisterne chiuse che, qualora non l'avessero, dovranno essere dotate di un apposito bacino di contenimento;*
- *nel punto di scarico **S3** sono convogliati i reflui meteorici che provengono dal capannone confinante;*
- *le acque reflue industriali provenienti dal laboratorio a seguito delle operazioni di lavaggio della vetreria sono assimilabili alle domestiche in virtù delle loro caratteristiche qualitative-quantitative;*
- *lo scarico **S1** recapita nella pubblica fognatura nera di via del Fabbro, tali reflui sono poi convogliati al depuratore di Castello d'Argile - Mascarino Nuovo;*
- *gli scarichi **S2** e **S3** recapitano nella fognatura di acque bianche di via del Fabbro.*

*Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche, recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.*

*... si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, parere favorevole alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:*

- *vengono ammesse in pubblica fognatura le:*
  - *acque reflue domestiche (bagni e servizi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
  - *acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, in precedenza identificate dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico contenuti nella tab. 1 della Delibera regionale 1053 del 09 Giugno 2003;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*
  - *tubazioni di collegamento al terminale di recapito;*
  - *innesto di tali tubazioni;*

- *sifone tipo Firenze;*
- *valvola di non ritorno / intercettazione;*
- *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:*
  - *il prelievo delle acque per caduta;*
  - *il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;*
  - *dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;*
  - *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 Febbraio 2005;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;*

*Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.*

*Ogni modificazione che si intenda apportare:*

- *all'attività svolta;*
- *allo scarico di cui sopra;*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*
- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

*dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.*

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 60326 del 11/04/2022 (Prot. SUAP n. 24382 del 12/04/2022) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: "*Parere favorevole a condizione che:*

- 1. l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente in periodo diurno;*
- 2. dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- 3. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.*";

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

**Visti:**

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/201;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (bagni e servizi) ed industriali assimilabili alle domestiche;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 27/05/2022

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo prodotti chimici e attività di analisi chimiche di laboratorio e di manutenzione impianti e attrezzature svolta dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società N.C.R. Biochemical S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

---

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: SALDATURA**

Portata massima .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10	m
Durata massima .....	8	h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----	--------------------

---

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: LABORATORIO CHIMICO PRIMO PIANO**

**EMISSIONE E3**

**PROVENIENZA: LABORATORIO CHIMICO PIANO TERRA**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto rientranti alla lettera jj) della parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm<sup>3</sup>) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione  $\pm$  incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/06/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società N.C.R. Biochemical S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. La società N.C.R. Biochemical S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società N.C.R. Biochemical S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45572).

-----  
Pratica Sinadoc 13315/2022

Documento redatto in data 03/08/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto N.C.R. Biochemical S.p.A.**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 3, Loc. Filippetti**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico del 25/02/2022, presentata dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castello d'Argile (Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011) per l'attività di ricerca e sviluppo prodotti chimici e attività di analisi chimiche di laboratorio e di manutenzione impianti e attrezzature.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/60326 del 11/04/2022.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 34628 del 27/05/2022.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile), visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale PG/2022/60326 del 11/04/2022, con parere favorevole Prot. n. 34628 del 27/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2022 al PG/2022/88769). Tale parere del SUAP è già riportato nell'Allegato A come parte integrante al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione dell’Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 25/02/2022 da Mario Colonnese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società N.C.R. Biochemical S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45572).

-----

Pratica Sinadoc 13315/2022

Documento redatto in data 03/08/2022

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**